

## **Privacy: sanità e doveri del medico**

Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche e operazioni amministrative, deve essere garantita la riservatezza e il più ampio rispetto dei **diritti fondamentali della dignità**. Per tali motivazioni (provvedimento del 9 novembre 2005) il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto agli organismi sanitari (aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) una serie di misure da adottare per adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie, secondo quanto stabilito dal nuovo codice sulla *privacy* (D. Lg.vo. n.196 del 2003). In particolare, per quanto riguarda le esigenze degli incontinenti riportiamo una sintesi del provvedimento:

**Tutela della dignità:** la tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita in particolare riguardo alle fasce deboli (disabili, minori e anziani), ma anche ai pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (es.: interruzione della gravidanza).

**Riservatezza nei colloqui:** quando si prescrivono medicine o si rilasciano certificati il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Stesso obbligo vale per la consegna di documentazione (analisi, cartelle cliniche, prescrizioni ecc.) quando questa avvenga in situazioni di promiscuità (es. locali per più prestazioni, sportelli).

**Distanze di cortesia:** ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia per operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con appositi cartelli, segnali e inviti.

**Ritiro delle analisi:** i referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari, possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa.

**I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialistici** non rientrano nell'obbligo di adottare queste misure, ma sono comunque tenuti a garantire il rispetto della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale. In virtù del codice sulla *privacy* (D. Lg.vo n. 196 del 2003) per i medici:

- **il consenso** al trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato anziché con un atto scritto dell'interessato anche oralmente. In tal caso il medico dovrà provvedere ad annotare il consenso. Il consenso reso al medico di base, al pediatra di libera scelta o all'organismo sanitario, vale anche, oltre che per i sostituti per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da più strutture ospedaliere o territoriali, nonché da distinti reparti e unità dello stesso organismo sanitario;
- **il consenso** deve essere preceduto da un'informazione adeguata al cittadino, fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo gli elementi informativi previsti dall'art. 13 del codice;
- **è necessario adottare** soluzioni volte a rispettare la riservatezza degli utenti in relazione a prestazioni sanitarie o adempimenti amministrativi, preceduti da un periodo di attesa all'interno delle strutture sanitarie. In pratica la chiamata degli interessati deve prescindere dalla loro individuazione nominativa. E' tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza anche il personale che non è sottoposto al segreto professionale.

- **le ricette** di prescrizione di farmaci possono riportare le generalità dell'assistito a meno che l'interessato non richieda espressamente l'anonimato (es.: per problemi sessuali, incontinenza, patologie oncologiche, aids, ecc.)